

33810

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cirillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e P.M.
Presidente *Cirillo*
Pretore *Cirillo*
Cancelleria
Napoli 21.12.2011

Il Giudice , dr. Maria Lucantonio, all'udienza del 16.12.2011,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta sotto il n. R.G. D.I. 31689/10 e vertente

TRA

TELECOM ITALIA spa. , in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv.prof R De
LucaTamajo, avv prof Arturo Maresca, avv Enzo Morrico, avv
prof Roberto Romei , avv Franco Raimondo Boccia
Opponente

E

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Cirillo e dall'avv Ernesto Maria Cirillo
Opposto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16.7.2010, la Telecom Italia spa.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 2174/2010,
emesso da questo giudice del lavoro il 4.6.2010 con cui le era
stato ingiunto il pagamento della somma di euro 8328,35 oltre
interessi in favore di **[REDACTED]** a titolo di retribuzioni
importi per retribuzione da dicembre 2009 ad aprile 2010.

Rilevava al riguardo la carenza dei presupposti per l'azione
monitoria; osservava infatti che il ricorrente aveva nel contempo
lavorato per la TNT, società ove era stato "esternalizzato" e aveva

h

da questa percepito retribuzione,; deduceva altresì la natura dichiarativa della pronuncia posta a fondamento del procedimento monitorio .

Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposto in ogni caso al pagamento delle spese di giudizio.

L'opposto, cui il ricorso veniva notificato si costituiva, contestando le deduzioni della opponente e chiedendo la conferma dell' opposto decreto ingiuntivo .

Alla odierna udienza, sulle rinnovate conclusioni , la causa veniva definita come da dispositivo contestualmente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' opposizione non può trovare accoglimento.

Va premesso in punto di fatto che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sul fondamento di sentenza n 25882/09.

Orbene, la società opponente ha rilevato che si tratta di sentenza dichiarativa , in quanto si pronuncia sulla continuità giuridica del rapporto:tuttavia in essa vi è anche la condanna al ripristino della funzionalità del rapporto, che consiste nella re-instaurazione del sinallagma prestazione/retribuzione

.L'opponente ha messo a disposizione la propria prestazione, non accettata dall'azienda

Il mancato adempimento del ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro oggetto di giudizio conduce alla responsabilità della Telecom per il mancato pagamento della retribuzione, e tale responsabilità, non avendo natura risarcitoria ma retributivo-

contrattuale, non trova temperamento nel criterio di compensazione del cd "aliunde perceptum"

La opposizione va quindi rigettata: le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto come in narrativa, così provvede: rigetta la proposta opposizione e conferma

l'opposto decreto ingiuntivo, n 2174/10

Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1440/82 con attribuzione ai procuratori antistatari..

Napoli, 16.12.1011

Il Giudice


Carmela **DI NUNZIO**

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica all'udienza del 16-12-2011
Napoli, 18-12-2011 Il Cancelliere

